



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

EDIZIONE 2023

Informazione per i datori di lavoro

Indennità per lavoro ridotto per lavoratori a domicilio

INFO-SERVICE

Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

OSSERVAZIONI

Il presente opuscolo offre ai datori di lavoro di lavoratori a domicilio una panoramica dei loro diritti e doveri e indica le procedure da seguire se intendono introdurre il lavoro ridotto.

Il presente Info-Service si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD; RS 837.0) e della sua ordinanza d'applicazione (OAD; RS 837.02). Le informazioni fornite sono di carattere generale e, per la valutazione di singoli casi, fa sempre fede il testo di legge.

Maggiori informazioni, come pure tutte le pubblicazioni sull'assicurazione contro la disoccupazione, sono reperibili alla pagina www.lavoro.swiss. Qui si trovano le indicazioni necessarie, tutti gli indirizzi degli organi di esecuzione e i moduli.

Le cifre indicate (ad es. importi in franchi) possono subire modifiche. Gli importi in vigore possono essere richiesti alla propria cassa di disoccupazione.

Ora il modulo «Domanda e conteggio sul lavoro ridotto per lavoratori a domicilio» 1044Xi raccoglie tutti i documenti da inviare mensilmente e contiene le seguenti schede:

- Istruzioni per compilare
- Modulo «Domanda d'indennità per lavoro ridotto per lavoratori a domicilio» n. 1044Ai
- Modulo «Dati di base dei lavoratori» n. 1044Bi
- Modulo «Consenso collaboratori» n. 1044Di
- Modulo «Conteggio sul lavoro ridotto per lavoratori a domicilio» n. 1044Ei

Il documento è disponibile su www.lavoro.swiss.

ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
ILR	Indennità per lavoro ridotto
IPG	Indennità per perdita di guadagno
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia

INDICE

1	Per quali lavoratori a domicilio può essere introdotto il lavoro ridotto?.....	5
2	Si esige una durata minima di contribuzione all'AD?.....	5
3	Chi non ha diritto all'indennità per lavoro ridotto?.....	5
4	Si esige una perdita minima di ore di lavoro?.....	6
5	I lavoratori a domicilio costituiscono un proprio settore d'esercizio?.....	6
6	Come è disciplinata la procedura d'annuncio?.....	6
7	Chi è il Servizio cantonale (SC)?.....	7
8	Quando decide il servizio cantonale e come procede se la durata del lavoro ridotto deve essere prolungata?.....	7
9	Quali altri obblighi spettano al datore di lavoro?.....	7-8
10	Chi paga l'indennità per lavoro ridotto?.....	8
11	Qual è la durata massima dell'indennità?.....	8
12	In quale misura viene versata l'indennità per lavoro ridotto?.....	9
13	I dati devono essere conservati?.....	9
14	Chi fornisce informazioni?.....	9
	Sito Internet.....	9

Per quali lavoratori a domicilio può essere introdotto il lavoro ridotto?

1

Il lavoro ridotto può essere introdotto per i lavoratori a domicilio che

- sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione;
- hanno terminato la scuola dell'obbligo ma non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione all'AVS;
- sono vincolati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non è stato disdetto;
- grazie a questa misura possono presumibilmente conservare il loro posto di lavoro.

Si esige una durata minima di contribuzione all'AD?

2

No. In linea di massima i lavoratori a domicilio menzionati alla cifra 1 possono riscuotere, a partire dal primo giorno del loro impiego, l'indennità per lavoro ridotto se il loro contratto di lavoro non è di durata determinata e se adempiono gli altri presupposti.

Chi non ha diritto all'indennità per lavoro ridotto?

3

- I lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro di durata determinata, che da contratto non prevede la possibilità di essere disdetto.
- I lavoratori durante il termine di disdetta legale o stipulato contrattualmente (ovvero i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato disdetto), tenendo presente che non riveste alcuna importanza quale delle parti abbia dato la disdetta.
- I lavoratori la cui perdita di lavoro è imputabile a un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda.
- I lavoratori che non accettano il lavoro ridotto (in questo caso essi devono essere remunerati secondo il contratto di lavoro).
- Il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo.
- I lavoratori che, in qualità di membri del consiglio di amministrazione di una SA, soci di una Sagl compartecipi finanziari o membri di un organo dirigente dell'azienda, prendono parte alle decisioni aziendali o possono esercitarvi un influsso considerevole, come pure i loro coniugi o i loro partner registrati occupati nell'azienda. Maggiori informazioni sono reperibili presso l'organo di esecuzione competente.

Si esige una perdita minima di ore di lavoro?

4

La perdita di lavoro di un lavoratore a domicilio è computabile soltanto nella misura in cui il suo salario, per un periodo di conteggio, è inferiore del 20 % o più al salario mensile medio (calcolo secondo il modulo «Conteggio sul lavoro ridotto per lavoratori a domicilio n. 1044Ei»).

Se ai mesi con lavoro ridotto seguono mesi in cui il salario conseguito supera il salario medio, il guadagno eccedente (eventualmente accumulato durante diversi periodi di conteggio) viene dapprima compensato nel prossimo periodo in cui il salario è inferiore al salario medio. Un'indennità può essere versata soltanto quando la perdita ammonta di nuovo ad almeno il 20 % del salario mensile medio.

Questa regolamentazione presuppone che il datore di lavoro, nell'ambito del termine quadro biennale, attesti non soltanto i mesi con lavoro ridotto, ma anche tutti quelli fra due periodi di conteggio con lavoro ridotto.

I lavoratori a domicilio costituiscono un proprio settore d'esercizio?

5

I lavoratori a domicilio di una ditta costituiscono sempre, ai sensi della LADI, un settore d'esercizio indipendente. Il lavoro ridotto deve perciò essere preannunciato mediante l'apposito modulo «Preannuncio di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio» n. 10041i.

Come è disciplinata la procedura d'annuncio?

6

Di norma, il datore di lavoro è tenuto ad informare anticipatamente il servizio cantonale in merito alla prevista introduzione del lavoro ridotto almeno dieci giorni prima del suo inizio. Il termine di preannuncio è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro fornisce la prova che è costretto ad introdurre il lavoro ridotto in seguito a circostanze improvvise ed imprevedibili. I moduli di preannuncio sono reperibili alla pagina www.lavoro.swiss oppure presso l'organo di esecuzione competente (servizio cantonale, cassa di disoccupazione).

Per il preannuncio è competente il servizio cantonale del Cantone in cui l'azienda ha sede.

Il conteggio deve sempre riferirsi all'intero periodo di conteggio.

Chi è il servizio cantonale (SC)?

7

Nella maggior parte dei Cantoni, la funzione di servizio cantonale è assunta da una Divisione del Dipartimento dell'economia pubblica (TI: Sezione del lavoro; GR: Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro).

Quando decide il servizio cantonale e come procede se la durata del lavoro ridotto deve essere prolungata?

8

Di norma, il servizio cantonale emana la sua decisione entro i dieci giorni del termine di preannuncio. Tuttavia, una decisione può essere pronunciata soltanto se il modulo «Preannuncio di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio» n. 10041i è debitamente compilato. Il servizio cantonale ha il diritto di chiedere documenti supplementari.

Se il lavoro ridotto deve protrarsi oltre il periodo autorizzato, è necessario presentare una nuova richiesta di preannuncio almeno dieci giorni prima della scadenza dell'autorizzazione precedente.

Quali altri obblighi spettano al datore di lavoro?

9

In base alla legge il datore di lavoro deve:

- versare ai rispettivi lavoratori, il giorno usuale di paga, l'80 % della perdita di guadagno. (Quest'ultimo comprende, oltre al salario convenuto contrattualmente, anche gli assegni contrattuali periodici);
- assumersi 1 giorno di attesa per ogni periodo di conteggio;
- continuare a pagare interamente per la durata del lavoro ridotto (vale a dire per i mesi in cui viene versata un'indennità) i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalle disposizioni legali e contrattuali (AVS/AI/IPG/AD, assicurazione infortuni, assegni familiari, previdenza professionale ecc.) conformemente al salario mensile medio. Il datore di lavoro ha il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, purché non sia stato convenuto diversamente. La quota a carico del datore di lavoro dei contributi AVS/AI/IPG e AD per le ore perse viene rimborsata al datore di lavoro dalla cassa di disoccupazione;
- adempiere l'obbligo di informare e di annunciare. Egli è responsabile verso la Confederazione di tutti i danni causati intenzionalmente o per negligenza;

- in veste di organo esecutivo dell'assicurazione contro la disoccupazione, far valere quanto prima dopo ogni periodo di conteggio i diritti dei suoi lavoratori presso la cassa da lui scelta. Egli invierà i documenti necessari e, più precisamente:
 - modulo «Domanda d'indennità per lavoro ridotto per lavoratori a domicilio» n. 1044Ai;
 - modulo «Dati di base dei lavoratori» n. 1044Bi;
 - modulo «Consenso collaboratori» n. 1044Di;
 - eventualmente modulo «Attestato sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria» n. 10052i
 - modulo «Conteggio sul lavoro ridotto per lavoratori a domicilio» n. 1044Ei;

Il diritto all'indennità deve essere fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio cui si riferisce presso la cassa di disoccupazione prescelta. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il servizio cantonale non abbia ancora preso la propria decisione in merito all'autorizzazione dell'ILR. Il termine di 3 mesi non può essere interrotto neppure in caso di procedura di opposizione o di ricorso. Se non viene fatto valere entro 3 mesi, il diritto all'ILR si estingue.

- conservare tutti i documenti dell'azienda per 5 anni e, su richiesta, presentarli all'ufficio di compensazione.

Chi paga l'indennità per lavoro ridotto?

10

L'indennità per lavoro ridotto viene versata dalla cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

Qual è la durata massima dell'indennità?

11

L'ILR viene versata, nell'arco del termine quadro di 2 anni, al massimo per 12 periodi di conteggio (di regola mesi civili). Tuttavia, una perdita di lavoro mensile superiore all'85% del tempo di lavoro normale dell'azienda può essere computata soltanto per 4 periodi di conteggio al massimo. Per il calcolo della durata massima dell'ILR vengono presi in considerazione anche i periodi di conteggio per i quali è stata versata un'IPI.

In quale misura viene versata l'indennità per lavoro ridotto?

12

L'indennità per lavoro ridotto ammonta, dopo deduzione del termine d'attesa, all'80 % della perdita di salario, la quale però – calcolata sul salario mensile medio – deve essere almeno del 20 % (si veda domanda 4, primo paragrafo).

I dati devono essere conservati?

13

Conformemente alla LADI, i datori di lavoro devono fornire alle casse di disoccupazione e alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ogni informazione utile e presentare i documenti e i dati necessari. I pagamenti possono essere controllati presso i datori di lavoro. Di conseguenza tutti i documenti, in particolare i conteggi relativi al lavoro ridotto, i controlli interni delle ore di lavoro e i conteggi salariali, devono essere conservati per cinque anni dopo la scadenza di ogni periodo di conteggio.

Chi fornisce informazioni?

14

Le informazioni in merito ai contributi possono essere ottenute presso le casse di compensazione dell'AVS.

Per eventuali domande riguardanti le prestazioni rivolgersi ai servizi cantonali competenti o alla cassa di disoccupazione scelta.

Sito Internet

Per maggiori informazioni: www.lavoro.swiss

Info-Service
Pubblicato dalla
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro, Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la disoccupazione

716.401 i 04.2023